



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA
PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE
DI FIORANO MODENESE**

INDICE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A FIORANO MODENESE

Articolo 1 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

Articolo 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA

Articolo 3 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE DELLA CONSULTA

Articolo 4 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

Articolo 5 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 6 - REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 8 - SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Articolo 9 - INSEDIAMENTO E SCIoglIMENTO DELLA CONSULTA

Articolo 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A FIORANO MODENESE

Articolo 1 - Istituzione della Consulta

E' istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale, la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-UE residenti nel Comune di Fiorano Modenese, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.

La Consulta si compone di membri eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto.

Agli stranieri extra-UE residenti sono equiparati gli apolidi.

Sono componenti della Consulta i candidati eletti a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento, che definisce anche le modalità di sostituzione dei membri che si dimettono o decadono nel corso del loro mandato.

Articolo 2 - Funzioni della Consulta

La Consulta allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture:

- è momento di specifico confronto ed informazione reciproca con l'amministrazione comunale sul tema dell'immigrazione e sulle condizioni di vita degli immigrati;
- è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare una corretta integrazione degli stranieri extra-UE a Fiorano Modenese nell'ambito dei doveri del cittadino nonché della tutela dei diritti, con particolare riferimento all'istruzione, alla salute, all'inserimento nel mondo del lavoro e alla fruizione dei servizi sociali;
- collabora con l'amministrazione comunale nella promozione di dibattiti ed incontri nel campo interculturale e di ogni iniziativa rivolta alla prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia.

La Consulta è iscritta di diritto al Forum delle Associazioni e partecipa alle sua attività attraverso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o altro membro della Consulta delegato.

Il Presidente e il Vice Presidente della Consulta ricevono comunicazione della convocazione del Consiglio Comunale onde essere facilitati, da cittadini, ad assistervi.

La Consulta è ricevuta dal Sindaco, dagli Assessori, da una Commissione consiliare o dalla Conferenza dei capigruppo entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta al Sindaco.

La Consulta può segnalare casi di particolare urgenza; il Sindaco ne dà comunicazione all'organismo a cui l'istanza è diretta.

In ogni caso la Consulta riferisce sui propri lavori alla Giunta, anche tramite la trasmissione dei verbali delle sedute all'Assessore alla Partecipazione, e una volta all'anno al Consiglio Comunale nel corso della seduta che prevede la relazione annuale del Difensore civico.

Articolo 3 - Il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta

Nella riunione di insediamento, la Consulta elegge a voto segreto tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta nelle prime tre votazioni da tenersi nella stessa seduta. Successivamente in altra seduta a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica un anno; alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. Con la stessa modalità si procede alla elezione del Vicepresidente (durata della carica un anno, con possibilità di rielezione).

Il Presidente rappresenta la Consulta, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari; fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Il Presidente è investito dei più ampi poteri discrezionali per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, garantire la regolarità delle discussioni e la legittimità delle votazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira al criterio della imparzialità.

Compete al Presidente l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio ed organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento della Consulta.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Funge da Segretario del Forum il Dirigente del Settore Affari Generali che nella prima seduta assumerà anche la funzione di presidente dell'assemblea sino alla avvenuta elezione del Presidente.

Articolo 4 - Convocazione della Consulta

La Consulta è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di due quinti dei componenti della Consulta.

La Consulta può altresì essere convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Comunale.

La Consulta si riunisce minimo 2 volte all'anno, orientativamente nel mese di marzo e ottobre.

Articolo 5- Modificazioni del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può altresì proporre, di propria iniziativa e in modo non vincolante, al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei propri componenti.

Articolo 6 - Regolamento Interno

La Consulta può darsi proprie regole di funzionamento interne, applicative del presente Regolamento e non in contrasto con i principi dello stesso e con quelli sanciti nello Statuto del Comune.

Articolo 7 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo la prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni della Consulta sono approvate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle eventuali proposte di modificazione del Regolamento della Consulta per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.

Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Le sedute della Consulta sono pubbliche e si tengono in locali appositamente messi a disposizione dalla amministrazione comunale.

Nel corso dei lavori della Consulta viene, di norma, utilizzata la lingua italiana, che comunque deve essere la lingua con cui viene redatto il verbale da parte del segretario.

Copia del verbale di ogni seduta della Consulta, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, viene trasmessa all'Assessore alla Partecipazione e conservata agli atti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Articolo 8 - Servizi a disposizione della Consulta

Le funzioni di supporto tecnico/amministrativo alla Consulta sono svolte dall'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune.

Articolo 9 - Insediamento e scioglimento della Consulta

La Consulta, di norma, ha una durata corrispondente al mandato del Sindaco.

La Consulta è insediata dal Sindaco e resta in carica ordinariamente fino alla indizione delle elezioni per l'elezione della successiva. Le elezioni si terranno di norma entro 120 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni amministrative e verranno indette dal Sindaco entro il sessantesimo giorno antecedente alla data di svolgimento.

Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria o non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti della Consulta.

In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

Articolo 10 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in vigore in quanto applicabile.

Il Consiglio Comunale, trascorso un anno dalla adozione del presente Regolamento, provvederà, ove necessari, alle opportune modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I
CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A FIORANO MODENESE**

INDICE

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A FIORANO MODENESE

CAPO I: ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Artt. 1 - 4

CAPO II: SISTEMA ELETTORALE

Artt. 5 - 12

CAPO III: ORGANIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI

Artt.13 - 20

CAPO IV: NORME FINALI E TRANSITORIE

Artt. 21 – 22



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A FIORANO MODENESE

CAPO I - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 1

Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-UE e apolidi residenti a Fiorano Modenese, di seguito denominata semplicemente Consulta, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero extra-UE o "status" d'apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana o di stato comunitario e extra-UE);
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- c) compimento dei 18 anni d'età;
- d) iscrizione all'anagrafe del Comune di Fiorano Modenese con pratica perfezionata;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme dell'art. 2 del T.U. approvato con D.P.R.20/3/1967 n° 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Articolo 2

Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso dei requisiti:

- a) i requisiti di cui all'art.1, punti a), b), c), d), e);
- b) non siano membri d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani;
- c) non siano in alcuna delle condizioni previste dalla legge n° 267/2000 (capo II artt. 55/70) e successive modificazioni in quanto applicabili.

Articolo 3

L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.

L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione:

- a) dei documenti indicati nel comma precedente;
- b) di dichiarazione in cui il candidato attesti di non essere membro d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.

La perdita di uno dei requisiti di cui all'art.1 e all'art. 2 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica della Consulta.

L'esistenza delle condizioni previste dall'art. 1 lettere a), e) e dall'art. 2 lettera c) sono verificati d'ufficio.

Articolo 4

Il cinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio del Comune l'elenco definitivo, debitamente aggiornato dei cittadini extra-UE ed apolidi residenti a Fiorano Modenese, distinto per maschi e femmine, maggiorenni alla data delle elezioni, che presentano i requisiti di elettore di cui al punto e) del citato articolo 1.

Per ogni iscritto devono essere indicati:

- a) il cognome ed il nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza.

CAPO II - SISTEMA ELETTORALE

Articolo 5

E' istituita la Commissione Elettorale formata dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal Segretario Generale del Comune di Fiorano o suo delegato, dal Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato, e da tre rappresentanti effettivi e da tre supplenti tra quelli proposti dalla Consulta entro l'ottantesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Se uno dei componenti effettivi o supplenti si candida decade automaticamente dalla Commissione Elettorale. Funge da segretario della Commissione un impiegato dell'Ufficio elettorale designato dal Presidente della Commissione elettorale.

In occasione della prima elezione della Consulta la composizione della Commissione elettorale è limitata ai tre rappresentanti dell'istituzione comunale e al segretario.

La Commissione Elettorale decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti.

Quando nelle operazioni elettorali di cui al presente Regolamento si presentino situazioni che non siano state espressamente disciplinate la decisione in merito è adottata dalla Commissione Elettorale a maggioranza ispirandosi ai principi generali in materia. L'interpretazione della questione ha validità permanente, assume valenza di prassi procedurale ed in merito alla stessa, una volta intervenuta, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 6

Le riunioni della Commissione Elettorale, sono valide qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a tre, compreso il Presidente, in assenza del quale la riunione non è valida.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I cittadini stranieri extra-UE ed apolidi residenti a Fiorano Modenese possono ricorrere alla Commissione Elettorale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione di cancellazione entro 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Comunale dell'elenco degli elettori di cui all'art. 4.

I candidati possono altresì ricorrere alla Commissione Elettorale entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione contro l'accertamento della non regolarità della candidatura.

I ricorsi vanno presentati presso la Segreteria della Commissione Elettorale.

A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro tre giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.

Articolo 7

L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di autocandidatura o candidatura ad opera di altro elettore da formalizzarsi nel corso dell'assemblea appositamente convocata dal Sindaco almeno 25 giorni prima della data delle elezioni e presieduta dal Dirigente del Settore Affari Generali, quale garante del rispetto del regolamento, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante uno tra gli elettori presenti. L'autocandidatura da parte di un elettore che ne presenti i requisiti deve essere comunicata in una delle seguenti modalità:

- 1- al presidente dell'assemblea nel corso della stessa o entro mezz'ora dal suo scioglimento;
- 2- alla segreteria del Comune entro tre giorni dalla data dell'assemblea di cui al presente articolo.

Nel corso dell'assemblea è possibile per un elettore proporre una candidatura: in tal caso l'elettore candidato deve sottoscriverne l'accettazione.

La presentazione di una autocandidatura o candidatura avviene attraverso la sottoscrizione da parte del candidato di un modulo recante i dati anagrafici dello stesso e la dichiarazione attestante il godimento dei requisiti previsti per l'elettorato attivo e passivo di cui al presente Regolamento.

L'elenco dei candidati, per avere validità, deve contenere per ogni genere un numero di candidati pari almeno al 25% del numero di seggi da assegnare, ed il totale dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi di cui all'art.10 maggiorato di 3. Inoltre le candidature devono essere rappresentative di almeno 3 aree geografiche. Nel caso in cui, al termine per la presentazione delle candidature, non venga raggiunto il numero richiesto da uno dei due generi, o non vengano rappresentate almeno tre aree geografiche, viene prorogato di una settimana sia il termine per la presentazione delle candidature che la data delle elezioni. Dopo tale termine la lista dei candidati è ritenuta comunque valida ed il Sindaco, ad elezioni effettuate, avrà facoltà di cooptare uno o più rappresentanti del genere e dell'area geografica sottorappresentati (rispettivamente in aggiunta o a completamento del quorum complessivo dei membri della Consulta), scegliendo tra cittadini iscritti nell'elenco di cui all'art.4 del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione Elettorale accerta la regolarità delle dichiarazioni di cui sopra entro 3 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature e procede alla compilazione della scheda elettorale, contenente cioè la lista (cognome e nome) in ordine alfabetico dei candidati ammessi con a fianco di

ciascuno il numero progressivo. Per ogni candidato devono essere altresì indicati il luogo, la data di nascita e la nazionalità in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.

I nominativi dei candidati, riportati in doppio alfabeto, sono resi noti con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici dal 15° giorno precedente quello della votazione.

Articolo 9

Il Sindaco indice le elezioni entro il sessantesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici 40 giorni prima di tale data, indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura del seggio, nonché del giorno luogo e ora della assemblea per la raccolta delle candidature.

Il Comune di Fiorano Modenese provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radiotelevisiva:

- a) l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- b) la lista dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.

Articolo 10

I membri della Consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri extra-UE provenienti dalle seguenti aree geografiche:

1. - Europa extracomunitaria ed Apolidi
2. - Africa mediterranea
3. - Africa sub-sahariana
4. - America
5. - Asia ed Oceania.

I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti.

Il numero dei rappresentanti è definito area per area, come segue:

- fino a 70 residenti = 1 rappresentante;
- da 71 a 160 residenti = 2 rappresentanti;
- da 161 a 280 residenti = 3 rappresentanti;
- da 281 a 500 residenti = 4 rappresentanti.
- oltre 500 residenti = 5 rappresentanti

Risulteranno provvisoriamente eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino alla concorrenza del numero d'eletti previsto dalla rispettiva area geografica.

Qualora tuttavia fra gli eletti uno dei generi non raggiunga la quota del 25%, vengono dichiarati eletti in numero tale da raggiungere tale quota, con arrotondamento per eccesso in caso di decimali, le/i candidate/i con il maggior numero di preferenze appartenenti al genere sottorappresentato: chi viene dunque eletto con detto ripescaggio andrà a sostituire l'ultimo eletto della stessa area di appartenenza.

In assenza di un sufficiente numero di candidati di una stessa area geografica che abbiano ottenuto voti, i rimanenti posti verranno assegnati a candidati non eletti di altre aree geografiche che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 11

Le elezioni non sono considerate valide se il numero dei votanti è inferiore al 10% degli aventi diritto al voto. In tal caso il Sindaco, decorso un anno, indirà nuove elezioni; nel frattempo gli è data facoltà di istituire un organismo consultivo, rappresentativo delle diverse aree geografiche, cooptando i candidati che hanno ottenuto più voti.

Articolo 12

Quando un membro decade per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, acquisto della cittadinanza italiana o perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 e 2 del presente Regolamento viene sostituito dal primo non eletto della stessa area geografica e dello stesso sesso.

Se non esiste altro candidato della stessa area e dello stesso sesso, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato dello stesso sesso non eletto, più votato tra tutti quelli degli altri gruppi di nazionalità. A parità di voti verrà nominato il candidato residente nel Comune di Fiorano Modenese da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI

Articolo 13

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8 antimeridiane alle ore 20. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione.

Articolo 14

L'ufficio elettorale di sezione è composto da:

- n° 1 Presidente;
- n° 4 scrutatori di cui 1 assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro redige il verbale delle operazioni elettorali, a scelta del Presidente.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno 3 membri dell'Ufficio, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

La nomina del Presidente e degli scrutatori è effettuata dal Sindaco che provvede a sceglierli fra gli elettori italiani e stranieri residenti nel Comune.

Sono esclusi dalle funzioni di componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione i candidati all'elezione.

Articolo 15

Il Responsabile dei Servizi Demografici provvede affinché alle ore 7.00 del giorno della votazione siano consegnati al Presidente di seggio:

1. il bollo del Comune;
2. l'elenco degli elettori;
3. il pacco delle schede di votazione;
4. tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nelle sale delle votazioni;
5. l'elenco degli scrutatori;
6. le urne e quant'altro occorre per la votazione.

Articolo 16

Subito dopo la consegna del materiale il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e degli ammessi al voto di cui all'art. 4 e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni:

- la firma dello scrutatore
- l'apposizione del timbro del Comune.

Articolo 17

L'elettore all'atto del voto deve presentare un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità o patente rilasciate da autorità italiane).

Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa. Al momento della consegna della scheda l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità.

Articolo 18

Nella scheda di votazione deve essere indicato il cognome, il nome e la cittadinanza di ciascun candidato. Il cognome e il nome del candidato, se del caso, devono essere indicati nel doppio alfabeto, come risulta dalla presentazione della candidatura. L'elettore può votare per un solo candidato.

Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno (X) sul nominativo del candidato prescelto.

Articolo 19

Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

Articolo 20

Ogni elettore riceve al suo domicilio adeguata informazione circa l'assemblea per la raccolta delle candidature e le modalità di voto nelle principali lingue conosciute dagli immigrati residenti nel Comune.

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21

Il Sindaco, entro il 10° giorno successivo alla votazione, pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore in quanto applicabile.

Articolo 22

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale sentito il parere non vincolante della stessa Consulta. La Consulta può altresì autonomamente proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli e commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi delle/dei componenti della Consulta stessa.